

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2145 del 03/05/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013. SOCIETÀ IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI "SAN LORENZO" (COD. APC0133) IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2208 del 03/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETÀ IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI “**SAN LORENZO**” (COD. APC0133) IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13/03/2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente;
- la circolare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la D.G.R. n. 569/2019 il cui Allegato 2 avente ad oggetto "Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti" secondo cui il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE le quali rilasciano direttamente il provvedimento richiesto;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- dal 01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società I RETI SPA, così come comunicato da IREN EMILIA SPA (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 75933);

- con note del 03/12/2020, prot. RT 20869 - 2020 - P, acquisita da Arpae al prot. n. 183671 del 17/12/2020 e del 14/01/2021, prot. RT 669 - 2021 - P acquisita da Arpae al prot. n. 6453 del 18/01/2021, la società IRETI SPA, avente sede legale in Comune di Genova (Ge), Via Piacenza n. 54, (C. FISC. 01791490343), ha presentato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 l'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente ai seguenti titoli ambientali:

- lett. a) comma 1, art. 3, del D.P.R. 59/2013 – autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato di **"San Lorenzo" (COD. APC0133)** in Comune di Castell'Arquato (PC).

Atteso che con nota Prot. n. 15833 del 01/02/2021, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto i necessari pareri (al Consorzio di Bonifica di Piacenza, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al Comune di Castell'Arquato ed alla Sezione Provinciale dell'ARPA) propedeutici all'adozione del provvedimento in oggetto, secondo quanto previsto dalla L.R. n° 4/2007 ed alla DGR 569/2019.

Vista l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

- la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato "SAN LORENZO" (codice aggl. APC0133) in Comune di Castell'Arquato:
 - serve 289 Abitanti (214 residenti e 75 fluttuanti);
 - è dotata di 4 scolmatori di piena: SC01, SC02, SC03 ed SC04 (scolmatori di piena per alleggerimento rete), che recapitano nel corpo idrico superficiale costituito dal canale consortile "Principale di Destra" (canale di bonifica gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza);
- è dotata di un impianto di depurazione a biomassa adesa con contattori biologici rotanti (biodischi), associato a un pretrattamento di decantazione e rotostaccio, avente capacità di progetto pari a 400 A.E., la cui attivazione è prevista entro il 2021;
- il depuratore a biodischi è da ritenersi un impianto di trattamento appropriato ai sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico (n° **033012/007** catasto scarichi provinciale) in uscita dal depuratore di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "Torrente Arda", così come lo scolmatore denominato "in testa all'impianto" (manufatto partitore 3Qn24/Qn24q);

Acquisiti, relativamente alla matrice scarichi:

- il parere favorevole, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae con nota del 22/03/2021, prot. n. PG/2021/43894;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza

con nota Prot. n. 2038 del 24/02/2021, acquisita in pari data con prot. n. PG/2021/29208;

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con nota Prot. n. 22133 del 21/04/2021, acquisita in pari data con prot. n. PG/2021/61826;

Considerato che il Comune di Castell'Arquato non ha fatto pervenire alcuna valutazione relativamente all'impatto acustico;

Considerato che il sistema di depurazione non è soggetto all'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del citato Decreto in quanto:

- la linea acque è riconducibile alla lettera p) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 *"Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis"*;
- la linea fanghi è riconducibile alla lettera p-bis) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 *"Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³ /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti"*;

Ritenuti, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sussistenti i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato **"SAN LORENZO"** (codice aggl. **APC0133**) in Comune di Castell'Arquato (PC);

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa,

1. **di dare atto** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale

per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato **"SAN LORENZO"** (codice aggl. **APC0133**) – in capo alla Società IRETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) avente sede legale in Comune di Genova (Ge), Via Piacenza n. 54. Tale autorizzazione, avente validità di 15 (quindici) anni dalla data del presente atto, comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane (**033012/007** catasto scarichi provinciale) in corpo idrico superficiale, comprensiva degli scarichi derivanti dagli scolmatori di piena dell'impianto di trattamento e della rete fognaria, come descritti in preambolo;
- comunicazione relativa all'impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

3. di impartire, per lo scarico di acque reflue urbane (n° 033012/007 catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "Torrente Arda", le seguenti prescrizioni:

3.1. nel pozzetto di prelievo fiscale (figura -9 Schema di flusso Numero AUA ALL. 1 Relazione tecnica generale agli atti) lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:

Solidi sospesi totali ≤ 80 mg/l

BOD₅ ≤ 40 mg/l

COD ≤ 160 mg/l

Azoto Ammoniacale ≤ 25 mg/l

Grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l;

3.2. il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento del refluo; Inoltre, dovrà essere consentito un agevole campionamento delle acque in ingresso al sistema di depurazione;

3.3. il numero di AE serviti dall'impianto di depurazione non dovrà aumentare oltre il valore di 400 AE, salvo l'acquisizione preventiva di nuova AUA;

3.4. venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione. La corretta e scrupolosa gestione di tutto il sistema di depurazione dovrà prevedere lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento;

3.5. con opportuna periodicità dovranno essere asportati i fanghi, le sabbie e le emulsioni oleose dal sistema di depurazione al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;

3.6. la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza, effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;

3.7. l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;

3.8. dovranno essere effettuati, almeno con cadenza semestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue in entrata ed in uscita dal dall'impianto di depurazione con la caratterizzazione, mediante un campionamento medio composito nell'arco di tre ore o se non possibile comunque rappresentativo dell'effettiva durata dello scarico, dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Azoto ammoniacale, Grassi e oli animali/vegetali;

3.9. gli scolmatori della rete fognaria e dell'impianto di depurazione, si dovranno attivare solo in caso di eccezionali eventi meteorici e rispettare la prescrizione di cui al

precedente punto **3.7**. Gli scolmatori di piena della rete fognaria e dell'impianto di depurazione dovranno garantire un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24;

3.10. dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, nel quale allegare i certificati analitici relativi agli autocontrolli di cui alla lettera g) e sul quale annotare:

- i dati relativi alla manutenzione/verifiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione;
- la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- quanto previsto al successivo punto **3.12**;

3.11. in caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di depurazione (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC), ad Arpae, all'Azienda U.S.L. di Piacenza, al Consorzio di Bonifica di Piacenza e al Comune di Castell'Arquato, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;

3.12 dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3.13. dovrà essere comunicata la data di avvio dell'impianto di depurazione, nonché quella di messa a regime;

4. di impartire per lo scarico di cui al precedente punto 3. la seguente prescrizione idraulica: sarà ad esclusivo e totale carico del concessionario la realizzazione di tutte le opere di manutenzione degli scarichi ed il risarcimento di tutti i danni che venissero eventualmente arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

5. di fare salvo:

- l'acquisizione da parte del Gestore del Servizio Idrico (IRETI SPA) della concessione per l'occupazione del suolo facente parte del demanio fluviale del T. Arda, dovuta per la condotta di scarico;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere trasmesso anche alla Società IRETI SPA;
- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente e che la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria.

6. di stabilire che il presente provvedimento verrà trasmesso all'AUSL, al Comune di Castell'Arquato, ad ATERSIR, al Servizio Territoriale di Arpae, al Consorzio di Bonifica e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile;

7. di dare atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata

dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del presente atto;

- qualora la data di attivazione del nuovo depuratore avvenga prima del 31/12/2021, la presente autorizzazione sostituisce quella precedentemente rilasciata dalla SAC di ARPAE con DET-AMB-2018-5511 del 25/10/2018;
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.